

TI_GERICHTE 16.2010.54 vom 30. August 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2010.54

FR: TI_GERICHTE 16.2010.54 du 30 août 2010

IT: TI_GERICHTE 16.2010.54 del 30 agosto 2010

Regeste

Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità - azione contro proprietari sconosciuti

Erwägungen

E. 2

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2; I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio, il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art. 99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota 377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai, ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti” (art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le parti.

E. 3

Nella fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze, ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per inosservanza del contraddittorio.

E. 4

Per quanto attiene poi al fatto per le istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va rilevato che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto di proprietà sulla particella n. _____ MU _____, della quale sono ignoti i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini nel Comune di _____, la Commissione cantonale di misurazione ha inizialmente interpellato _____, alla quale il fondo controverso era stato assegnato. Siccome quest'ultima ha dichiarato che la particella n. _____ non era di sua proprietà e gli oppositori non hanno “adempito al dovere probatorio che loro incombeva, nemmeno con un grado di verosimiglianza accettabile” (cfr. decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 4), la Commissione ha deciso di intestare la particella n. _____ MU _____ a proprietari sconosciuti. In simile evenienza non può essere negata alle istanti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria volta a determinare il loro eventuale diritto di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe nel registro fondiario come appartenente a proprietario sconosciuto (cfr. DTF 114 II 32 circa un caso analogo di un fondo intestato a proprietario sconosciuto e amministrato dalla Delegazione tutoria comunale).

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: ; ; . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il

presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF. .

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.